



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:

Dott. Maura STASSANO

Presidente

Dott. Lia DI BENEDETTO

Consigliere relatore

Dott. Arturo PIZZELLA

Consigliere

ha pronunciato all'udienza del 23/05/2022 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al **n. 259/2020** del ruolo generale appelli lavoro

TRA

DELLA CORTE GIUSTINA, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo
Cardiello ed elettivamente domiciliata in Salerno, via U. Zanotti Bianco n.
40, come da mandato allegato al ricorso di appello;

APPELLANTE



E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -INPS,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Emilia Conrotto in virtù di procura generale ad lites del
21/07/2015 n. 80974 Rep. per notaio Paolo Castellini di Roma, ed
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in Salerno, corso
Garibaldi n. 38;

APPELLATO

OGGETTO: assegno sociale.

Appello avverso la **sentenza n. 1895/2019** emessa dal Giudice del
lavoro del Tribunale di Salerno.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, condannare l'INPS
al pagamento dell'assegno sociale dalla domanda amministrativa, oltre
accessori e spese.

Per l'appellato: rigettare l'appello, vinte le spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 26/05/2017 Della Corte Giustina premesso
che aveva presentato all'INPS in data 20/07/2016 domanda di



riconoscimento dell'assegno sociale; che "il reddito familiare" era "ampiamente inferiore al limite previsto dalla legge per poter beneficiare dell'assegno mensile di assistenza"; che era separata dal coniuge, come da atto sottoscritto davanti all'Ufficiale dello Stato Civile in data 28/06/2016, con cui i coniugi avevano stabilito di "non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale"; adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna dell'INPS al pagamento della prestazione a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre accessori, con vittoria di spese.

Nel costituirsi in giudizio l'INPS deduceva l'infondatezza della pretesa di controparte per difetto dello stato di bisogno, e ne chiedeva il rigetto.

Con sentenza depositata in data 25/09/2019 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.

Avverso tale pronunzia Della Corte Giustina proponeva appello con ricorso depositato in data 20/05/2020, censurando l'impugnata sentenza.

L'appellante asseriva che l'importo della pensione percepita dall'ex coniuge non era tale da garantire una vita dignitosa.

Sosteneva che la rinuncia al mantenimento in sede di separazione, secondo l'orientamento della S.C., non era rilevante.



Asseriva che la permanenza della coabitazione con l'ex coniuge anche dopo la separazione non valeva ad escludere il diritto azionato nei confronti dell'INPS.

Concludeva quindi per l'accoglimento della domanda avanzata nel ricorso di primo grado, con vittoria di spese.

Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 01/10/2021, l'INPS deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, e ne chiedeva il rigetto.

All'udienza odierna, celebrata in camera di consiglio previo deposito di note difensive di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, co. 4, DL n. 34/2020 conv in legge n. 77/2020, la causa veniva decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che il gravame, depositato in data 20/05/2020, deve ritenersi tempestivo.

Al termine di 6 mesi per proporre l'appello (termine decorrente dal deposito della sentenza di primo grado, avvenuto nella specie in data 25/09/2019) va infatti aggiunto il periodo di sospensione stabilito dalla normativa emanata dal Governo a cagione della pandemia COVID.



La sospensione inizialmente era prevista dal 09/03/2020 al 15/04/2020 (art. 83, comma 2, DL n. 18/2020 conv in legge n. 27 del 24/04/2020), ed è stata poi prorogata fino all' 11/05/2020 ai sensi del DL n. 23 dell'08/04/2020.

Nel caso che ci occupa, aggiungendo al termine di 6 mesi ex art. 327 cpc la sospensione de qua, emerge che il gravame doveva essere proposto entro il 27/05/2020.

Passando al merito, l'appello non è fondato.

L'art. 3 legge n. 335/1995 ha sostituito l'istituto della pensione sociale (previsto dall'art. 26 legge n. 153/1969, come modificato dal DL n. 30/1974, conv. in legge n. 114/1974) con l'assegno sociale.

Il citato art. 3 prevede che “con effetto dall'01/01/1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio



del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali , conseguibili nell'anno solare di riferimento. ... Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile” (comma 6).

In tema di assegno sociale, *“l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”* (Cass. n. 23477/2010; sul principio generale dell'onere della prova a carico dell'assistito in materia previdenziale e assistenziale, v. Cass. n. 30580/2018).

L'assegno sociale, infatti, non attinge ad alcuna provvista contributiva ma grava sulla fiscalità generale (Cass. n. 16088/2020).



Esso è subordinato alla sussistenza di un comprovato stato di bisogno economico; la prestazione assistenziale, in quanto gravante sulla solidarietà generale, ha una portata meramente sussidiaria ed è erogabile solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito.

In caso di separazione, poi, il cittadino che si trovi in stato di bisogno economico, prima di rivolgersi alla solidarietà generale, è tenuto a richiedere il sostegno del coniuge, in adempimento degli specifici obblighi giuridici esistenti tra persone legate dal vincolo coniugale.

Come affermato dalla S.C., al fine di accertare la sussistenza dello stato di bisogno deve farsi riferimento di regola alla dichiarazione dei redditi dell'interessato e del coniuge, che costituisce utile strumento probatorio.

Tuttavia, non è preclusa una valutazione più ampia in relazione alle circostanze del caso concreto, come il tenore di vita del richiedente oppure “una serie di indicatori che, globalmente sommati danno luogo ad un reddito superiore a quello massimo... Tale indagine sul complesso delle entrate patrimoniali e sulla consistenza del patrimonio è consentita dalla norma di legge la quale prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di "qualsiasi natura" (Cass. n. 14210/2013; n. 13577/2013).



Il mero dato numerico, attestato nella dichiarazione dei redditi, quindi, in sé non costituisce unico o decisivo parametro di valutazione circa la concreta esistenza dello stato di bisogno.

Nel caso di specie la appellante Della Corte Giustina e il coniuge Galardi Gerardo si sono separati fruendo della speciale procedura prevista dall'art. 12 del DL n. 132/2014 conv in legge n. 162/2014.

La nuova procedura consente ai coniugi di concludere davanti all'ufficiale di stato civile un accordo, con cui dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del matrimonio (art. 12, co. 1).

“L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio” (art. 12, co. 3).

Le predette disposizioni, tuttavia, “non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti” (art. 12, co. 2).

Inoltre “L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale” (art. 12, co. 3).



Laddove invece le parti volessero regolare anche gli aspetti patrimoniali della separazione, è prevista la cd “negoziiazione assistita”, con conclusione di un accordo presso uno studio legale.

In tal caso l’art. 6 del DL n. 132/2014 delinea un procedimento articolato in più fasi, al quale partecipano sia gli avvocati delle parti sia la Procura della Repubblica (che deve valutare l’eventuale presenza nell’accordo di clausole non approvabili).

Nel caso che ci occupa la appellante si è separata dal coniuge con accordo sottoscritto davanti all’Ufficiale di stato civile in data 28/06/2016 ai sensi del citato art. 12, senza quindi prevedere nulla sul piano patrimoniale.

In data 20/07/2016 (dopo solo 22 giorni) la Della Corte (che continuava e anche attualmente continua a convivere con l’ex coniuge, come ammesso dalla stessa nel ricorso di appello) ha presentato all’INPS la domanda di assegno sociale.

Ne consegue che risulta per tabulas che i coniugi hanno scelto di separarsi senza alcun accordo sul piano economico.

Non appare quindi pertinente al caso de quo la giurisprudenza, invocata dalla appellante ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale, che si riferisce ai casi in cui vi sia stata una rinuncia al mantenimento.



In effetti, nel caso di specie le parti non hanno previsto proprio nulla circa le condizioni economiche, e i loro accordi privati sul piano patrimoniale sono rimasti del tutto sconosciuti.

Lo strumento scelto dai coniugi per realizzare la separazione, inoltre, costituisce una speciale procedura che si sottrae, per volontà delle parti, al vaglio dell'autorità giudiziaria e che costituisce un procedimento meramente amministrativo.

Va notato che nel ricorso di primo grado nulla la Della Corte ha esposto circa i motivi della separazione e la ragione della scelta dello speciale procedimento di cui al citato art. 12.

Costituisce elemento significativo anche il brevissimo lasso temporale intercorso fra la separazione davanti all'Ufficiale di stato civile e l'inoltro all'INPS della domanda di assegno sociale.

Non sembra realistico che le condizioni economiche della coppia (che già viveva da anni con la sola pensione del Galardo) fossero mutate –a distanza di soli 22 giorni- così radicalmente da determinare un improvviso e imprevedibile stato di bisogno della appellante, eliminabile unicamente tramite l'assistenza pubblica e senza alcun contributo dell'ex coniuge.

Sul punto nessun elemento è stato offerto in giudizio.



Nel ricorso di primo grado la Della Corte di è limitata a sostenere – con scarna e generica esposizione – che “il reddito familiare” era “ampiamente inferiore al limite previsto dalla legge per poter beneficiare dell’assegno mensile di assistenza” (prestazione, questa, diversa da quella oggetto di lite), e che ella era separata dal coniuge, come da atto sottoscritto davanti all’Ufficiale dello Stato Civile in data 28/06/2016, così dando per scontato che la mera separazione dal coniuge e il livello di reddito possano costituire in sé idonea prova del concreto stato di bisogno.

Occorre altresì evidenziare che la parte appellante non ha mai dedotto in giudizio, né tantomeno dimostrato, di trovarsi in condizioni (personali e/o di salute) tali da essere del tutto incapace di provvedere da sola alle proprie esigenze di vita.

Il ricorso di appello, poi, appare generico, e prospetta altresì deduzioni nuove e perciò inammissibili in quanto non contenute nell’atto introduttivo del giudizio.

In particolare, nell’atto di appello viene richiamato per la prima volta il mero dato (peraltro meramente formale) dell’importo della pensione dell’ex coniuge (€ 728,29 netti mensili), adducendo che lo stesso è



“insufficiente a garantire una vita dignitosa”, senza alcuna precisazione in rapporto alle concrete abitudini di vita e alle relative necessità.

Sulla prosecuzione della convivenza con l'ex coniuge nella casa di abitazione, poi, la parte (che nulla aveva esposto in proposito in prime cure) si limita in appello a richiamare le massime della giurisprudenza, senza alcun raffronto con il caso concreto.

Non può pertanto ritenersi dimostrato l'effettivo stato di bisogno.

Si aggiunge che ai sensi dell'art. 156, comma 1, cod. civ. “Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri” (co. 1), e “Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli [433](#) e seguenti” (co. 3).

Come chiarito dalla S.C., “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la *permanenza del vincolo coniugale, per cui i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli*



necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto *dell'assegno di divorzio*” (Cass. n. 17098/2019).

“Nel giudizio di separazione personale, diversamente da quello di divorzio, ove le ragioni della decisione e più genericamente le condizioni dei coniugi assumono rilievo ai fini della determinazione dell'assegno insieme con numerosi altri elementi, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi, con la conseguenza che a quello cui non sia stata addebitata la separazione il mantenimento spetta nel concorso delle altre condizioni, a prescindere dal fatto che la prima sia stata promossa *con o senza addebito alla controparte*” (Cass. n. 5251/2017).

In caso di separazione, invero, *“il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione; al contrario, gli aspetti*



di natura patrimoniale non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla *nuova situazione*"; e *"l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi"* (Cass. n. 12196/2017).

Giova precisare peraltro che per "redditi adeguati" la norma intende il tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass. n. 9915/2007).

L'art. 433 cod. civ., inoltre, stabilisce l'obbligo di prestare gli alimenti, in favore del familiare bisognoso, a carico di varie categorie di soggetti secondo apposita graduazione (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle).

Detti alimenti legali sono prestazioni di assistenza materiale che trovano la loro fonte, anche costituzionale, nel dovere di solidarietà ([art. 2 Cost.](#)).

Il diritto agli alimenti è un diritto personalissimo, intrasmissibile, irrinunciabile ed imprescrittibile ([art. 2934, co. 2, cod. civ.](#)); è inalienabile ed impignorabile, ed è una obbligazione di durata; perdura finché vi è il



matrimonio (quindi anche in caso di separazione); in caso di divorzio esso viene a cessare, ma potrà essere sostituito dall'assegno divorzile.

E, proprio alla luce della necessità della concretezza dello stato di bisogno, si è di recente affermato che, per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice di merito (cioè il Tribunale competente per la separazione) deve accertare le disponibilità patrimoniali dell'onerato, ma non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, dovendo invece tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (Cass. n. 16809/2019).

Nel caso che ci occupa i coniugi, scegliendo la speciale procedura di cui all'art. 12 DL n. 132/2014 conv in legge n. 162/2014, hanno volontariamente evitato l'applicazione dell'art. 156, comma 1, cod. civ. e il relativo controllo giudiziale imposto dalla legge sulle condizioni patrimoniali dei coniugi e sulla eventuale addebitabilità della separazione (“Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere



dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri"; “Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti”).

Il mero dato numerico della pensione dell'ex coniuge, addotto dalla appellante solo in secondo grado, in sé non vale a comprovare lo stato di bisogno effettivo, stante il difetto di allegazioni circa le reali esigenze della parte, e tenuto conto altresì che il Galardi è titolare di pensione sin da aprile 2000, e quindi tale situazione economica era già preesistente da anni alla separazione (avvenuta in data 28/06/2016).

La stessa Della Corte, poi, nell'atto di appello ha ammesso di continuare a convivere con l'ex coniuge nel domicilio familiare anche dopo la separazione.

La parte, inoltre, nulla di specifico ha prospettato o dimostrato circa le modalità di coabitazione prima e dopo la separazione, né ha tantomeno allegato alcunchè circa l'eventuale modifica –dopo la separazione - della ripartizione delle spese correnti (per il vitto, per la casa, etc), nè in ordine all'effettivo venir meno della comunione della vita quotidiana, sì da far ritenere realmente integrato il dedotto stato di bisogno.

La pronunzia di primo grado va pertanto confermata.



Nulla per le spese del secondo grado del giudizio, essendovi in atti la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp att cpc.

Trattandosi di pronunzia di rigetto, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa **n. 259/2020 R.G.** appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **DELLA CORTE GIUSTINA** nei confronti di **INPS**, in persona del legale rappresentante pt, avverso la **sentenza n. 1895/2019** del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1)rigetta l'appello;
- 2)nulla per le spese del secondo grado;
- 3)dà atto che sussistono in astratto i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

Salerno, 23/05/2022.

Il Consigliere estensore

Dott. Lia DI BENEDETTO

Il Presidente



Dott. Maura STASSANO

